

VICEDOMINI E GASTALDI DEL VESCOVO DI LUNI

Il Volpe ha scritto che il primo vicedomino della Chiesa di Luni compare nelle Carte del Pelavicino soltanto nel 1160 (1). In realtà, in una carta del 1144 (2), nella quale Buso, figlio di Tipo, chiede in feudo al Vescovo Gottifredo II° il manso tenuto in Balognano da Guidolino e Boninfante, ci si fa innanzi, quale primo fra i testimoni a quell'atto — e il suo nome segue immediatamente alla sottoscrizione del Vescovo — un « *vicedominus Guilielmus* ». Ciò permette di trasportare dalla seconda alla prima metà del secolo l'apparizione di questo ufficio per l'innanzi sconosciuto nella diocesi di Luni, pur rimanendo peraltro incontrovertibile che, anche con questa trasposizione di date, i vicedomini lunensi facciano il loro ingresso nella storia relativamente tardi.

Sin dall'inizio, il vicedomino Guglielmo ci dà dunque l'impressione di essere collaboratore del Vescovo di Luni che pur non è ancora giuridicamente e legalmente, ma solo in linea di fatto, conte del comitato lunense. Questo rilievo, se ancora ce ne fosse bisogno, conferma quanto già scriveva il Volpe consultando l'ipotesi contraria del Pivano (3), che cioè la parola e l'ufficio del vicedomino hanno un significato ed un contenuto specifico ben diverso, di regola, da quello del *vicecomes* e dell'*Advocatus*. Le basi del vicedominato lunense debbono certamente ritrovarsi nell'amministrazione di terre e di beni venuti in un modo o nell'altro nelle mani della Chiesa; ma mi pare che si andrebbe fuor di strada se, con un salto di circa un secolo e mezzo, si volesse, ad esempio, ricollegare il vicedomino Guglielmo a quel Rollando visconte che testimonio compare in una carta del 26 luglio 888 (4), con la quale il marchese Oberto prometteva al vescovo Gottifredo I° di non esigere alcun dritto su alcune pievi. Troppo vasta è la lacuna, troppo debole il filo conduttore perchè si possa asserire che anche in Lunigiana l'istituto del vicedominato potesse trovare le sue basi nel diritto pubblico. La stessa osservazione vale anche nei confronti di quella teoria che vorrebbe riconnettere il vicedominato alle immunità, mentre queste sono in Lunigiana connesse con l'avvocazia.

Vediamo piuttosto se quella data 1144 (5) non dica proprio nulla, o in-

(1) VOLPE, *Lunigiana Medioevale*, p. 115.

(2) *Cod. Pel.* n. 370.

(3) VOLPE, *Medio Evo Italiano*, Vallecchi, Firenze, p. 281-2.

(4) *Cod. Pel.* n. 219.

(5) VOLPE, *Lunigiana Medioevale*, p. 77.

vece non possa proprio spiegarci come precisamente in quel giro di tempo venga dato di imbatterci in questa carica che par quasi sorta dal nulla.

E' noto da un documento del Codice Pelavicino al 1140 come in quest' anno i Sarzanesi giurassero a Goffredo vescovo di Luni di non contender più le ragioni del vescovato di S.ta Maria: lotta recente dunque vi era stata; e, del resto, non erano un mistero le tendenze autonomistiche dei *burgenses* del borgo di Sarzana, tendenze che si manifestavano, ad esempio, nel desiderio di munirsi di fortificazioni (1). Ora, può portarci lume il ricollegare questi piccoli moti locali — generati da interessi che, pur in fondo di per sè limitati, assumevano nel quadro particolare dell' ambiente una grande importanza — ai più grandi fatti politici e sociali che in quel tempo stavano svolgendosi in Italia, ed anche fuori. Ed allora vien fatto di rivolgere il pensiero a Roma, dove, già dal tempo del pontificato di Innocenzo II°, si erano manifestati i sintomi d' un' acerba lotta tra il Pontefice e una parte della cittadinanza (piccola nobiltà e borghesia); lotta che, precisamente nel 1143, degenerava in un' aperta sollevazione che portava al governo della città un redivivo « senato ». Era proprio la stessa tendenza che, tanto nella Città Eterna quanto nel borgo di Sarzana, mirava a svincolare interamente l' amministrazione della cosa pubblica da qualunque ingerenza dell' autorità ecclesiastica. Si aggiungano le eresie che nuovamente qua e là risorgevano dando origine alle sette, particolarmente fiorenti in Italia e nella Francia meridionale, dei « Cattari », degli « Albigesi » e dei « Valdesei »; questi ultimi, diffusisi nelle città lombarde, trovavano già preparato il terreno dal vecchio movimento « patarino » ad accogliere la loro tesi antigerarchica. Tesi naturalmente diretta in primo luogo contro l' alto clero, ma che minacciava di seppellire tutto l' ordinamento della Chiesa e materiale e spirituale. Sono insomma i tempi di Bernardo di Chiaravalle, di Pietro Abelardo, di Arnaldo da Brescia. Per rientrare infine nel ristretto quadro della Lunigiana, si consideri che non molto tempo avanti il 1144, l' imperatore aveva ricevuto sotto la sua particolare protezione una potente famiglia lunense: i Domini di Vezzano: Ecco in quale momento storico vediamo avanzarsi alla ribalta il primo vicedomino della Chiesa di Luni (2); e dopo ciò, vien fatto di pensare, piuttosto che ad una lontana ed incerta derivazione giuridica da pubbliche « *potestates* », ad un' istituzione sorta d' improv-

(1) *Cod. Pel.*, 63.

(2) Ci sarebbe nel Codice Pelavicino una carta, segnata col numero 140, attribuita già dal Podestà all'anno 1140 e dal Lupo Gentile al 1141, che potrebbe riuscire molto allettante — si tratta infatti di deposizioni fatte intorno ad una lite pendente tra la Curia lunense ed i borghesi di Sarzana — se la datazione di essa non fosse erratissima, come già ebbe a dimostrare il Mazzini nelle sue correzioni critiche al Regesto del Lupo-Gentile in « *Atti della Soc. Lig. di Storia Patria* ».

viso, o quasi, sotto la pressione di gravi difficoltà, tali da consigliare al Vescovo di valersi dell'appoggio di qualche potente casato di Lunigiana.

Poi, per molti anni, dei vicedomini si perde la traccia: ricompare un « Aldeprando vicedomino » primo fra i testimoni, in una carta del 1° giugno 1153 (1), nella quale un certo Gotolo, qm. Amato, chiede in livello al Vescovo Goffredo quanto tenne ed ebbe in feudo dal Vescovo Filippo un Gerando *patruus* del richiedente. Ma non tanto per questo è interessante la carta, quanto perchè vi è esattamente ricordata la consistenza del livello, il quale comprende, fra l'altro, « *terciam partem Carozole sicuti dividitur cum Aldeprando vicedomino et cum hominibus de Carraria* ». Non mi riesce possibile stabilire con certezza a quale luogo corrisponda nell'odierna toponomastica la villa di Carozola, per quanto essa debba essere certamente compresa nel distretto dell'Ameglia: infatti l'atto è rogato in questo luogo, e l'elenco dei beni richiesti a livello comincia col ricordare due case situate in quello stesso castello e termina menzionando due iugeri di terra a Capocorvo.

L'esistenza di interessi dei vicedomini nel distretto dell'Ameglia è, del resto, chiaramente dimostrata da alcune carte del Pelavicino. Citerò, fra le altre, il lodo pronunciato nel marzo 1258 dal giudice pisano Bandino Gaitano sulle questioni vertenti tra il Vescovo e i vicedomini, che, com'è risaputo, erano pure domini di Trebbiano, intorno ai confini dei distretti di Trebbiano e dell'Ameglia e «... *de iurisdictionibus et usantibus vel consuetudinibus quas domini de Trebbiano debent habere in hominibus habitantibus infra districtum Amelie...*». Dal lodo si può rilevare che il distretto dell'Ameglia, e quindi gli uomini in esso abitanti, dovevano dipendere direttamente dal Vescovo, fatta eccezione per gli uomini di Cala e Fratta, sui quali è evidente avessero giurisdizione i domini di Trebbiano (2).

Dei redditi e delle prestazioni varie, e dei beni posseduti dai vicedomini nei distretti dell'Ameglia e di Barbazzano, sono inoltre rimaste tracce in una carta del 3 gennaio 1285, in occasione della vendita di alcuni vassalli fatta al Vescovo Enrico dai tutori dei figli minori di un defunto domino (3).

Resta dunque stabilito che questi vicedomini hanno, sin dagli inizi, in Lunigiana interessi indipendenti dal vicedominato medesimo in distretti attigui a quello loro concesso, verisimilmente come feudo d'ufficio.

Quel già ricordato vicedomino Aldeprando, nonostante la diversa lezione del nome dataci dal Lupo Gentile, può senza esitazione identificarsi con quell'Ildebrando ricordato dal Volpe come il primo vicedo-

(1) *Cod. Pel.*, n. 386.

(2) *Cod. Pel.*, n. 493.

(3) *Cod. Pel.*, n. 496.

mino della Chiesa di Luni (1) e con quell'Aldeprando che nel 1163 funziona da testimone in una richiesta per aver in affitto tre pezze di terra, presentata al Vescovo Andrea II° da Grimaldo della Brina e da altri (2). Ed è senza dubbio quel vicedomino i cui figli, dopo la morte hanno preso possesso del castello di Trebbiano e del connesso vicedominato con danno delle regioni di Parente di Vallecchia e di Giustamonte da Trebbiano, altri consorti del medesimo cartello. Ragioni però queste quasi certamente infondate. Intanto in quei pochi documenti che tra il 1144 ed il 1172 fanno menzione di vicedomini lunensi, uno solo è il vicedomino di volta in volta ricordato. Inoltre dall'esame delle carte del Pelavicino e del Liber Jurium appartenenti al secolo XII° e persino al secolo XIII° abbastanza inoltrato, si nota la tendenza — non la regola, assoluta, è bensì vero — di designare i figli del vicedomino vivente, anche quando essi siano maggiorenni, col predicato gentilizio « *de Vallecla* », ovvero « *filius* » o « *fili vicedomini* ». In una parola, vivendo il padre, a questo solo parrebbe dovuto il titolo, e, per conseguenza, l'ufficio (3). Infine la sentenza stessa emanata nel 1218 da Ugo Vescovo di Ostia (4) onde por termine alle lotte vertenti tra i discendenti di Parente di Vallecchia intorno al castello di Trebbiano e alla carica di vicedomino, starebbe a indicare, nel modo com'è redatta, un diritto di priorità, nel ramo di Aldeprando e nipoti anziché in quello di Ubaldo e di Parentino.

Tutto ciò induce a credere che, se non proprio elettivo e temporaneo, per lo meno unico sia stato il funzionario inizialmente investito della carica, e che, con l'andar del tempo, le ragioni sul vicedominato siano andate allargandosi, sino a comprendere nella loro cerchia tutti i consorti. E sotto questo punto di vista è di capitale importanza la lotta che i presunti spodestati consorti di Trebbiano, aiutati e certo anzi sotto mano aizzati da Genova, ingaggiano con i figli del defunto vicedomino di Trebbiano. Accade cioè in questo tempo quanto in secoli precedenti si è potuto constatare a riguardo di ogni altra « *dignitas* » od « *honor* ». L'« *officium* » pare, piuttosto che la naturale premessa, la conseguenza del « *beneficium* »: quindi tutti coloro che, per vincolo di consorteia, credono di poter avanzare diritti sul « *castrum Trebiani* », hanno conseguentemente imprescrittibili diritti sull'« *honor vicedominatus* ». I termini sono anche qui ormai capovolti: e quel Giustamonte, che sino al 1172 non era che « *Justamons de Trebiano* », si firmerà nel 1176 « *Justamons Vicedominus* » (5).

(1) Cod. Pel. n. 516.

(2) Cod. Pel. n. 270 - per la data cfr. U. MAZZINI, *Correzioni critiche*.

(3) Cod. Pel. nn. 471 e 532 - Lib. Jur., I. 713-5 etc.

(4) Cod. Pel. n. 492.

(5) Cod. Pel. n. 542.

Un'ultima osservazione. In tutte le carte del Pelavicino che dal 1144 vanno al 1190, i vicedomini non rivestono in fondo che una parte secondaria. Essi non occupano ancora una posizione effettivamente importante nel maneggio degli affari secolari della Chiesa lunense; la loro attività pare si espliciti e venga tutta assorbita nell'assistere alle varie contrattazioni e nel ratificare gli atti notarili, talora in compagnia di persone che non sembrano neppure meritare una particolare distinzione, astrazione fatta, ben si intende, dall'attività spiegata nelle lotte intestine che nulla hanno a che vedere con le pratiche inerenti al loro ufficio. Soltanto nel 1184 vediamo i vicedomini Parente, Alberto ed Enrico farsi garanti d'un prestito fatto al Vescovo Pietro da Galliano canonico di Pisa; nel 1188 troviamo il vicedomino Enrico contrattare a nome del medesimo Vescovo con il rappresentante dei Signori di Erberia per la costruzione d'un castello presso la villa di Barci (1), e nel 1189 il vicedomino stesso rappresentare il Vescovo in un acquisto di terreno presso il castello di Barci (2). Ma ben si può dire che si tratti di eccezioni, dovute forse soprattutto alle qualità personali del vicedomino Enrico: riprende tosto l'attività testimoniale, e solamente sul finire del secolo i vicedomini assumono una posizione realmente confacente al loro titolo, al loro *officium*.

Non è da escludere che resistenze più o meno celate si opponessero ad un repentino accrescimento della potenza e dell'influenza dei *domini* di Trebbiano, sia che queste resistenze trovassero il loro fulcro in un corpo chiuso quale il Capitolo (restio a conferire prestigio e autorità notevoli e pericolosi ad un sol ceppo, quando la situazione generale non fosse tale da giustificare tale fatto), sia che si manifestassero alla spicciolata nelle varie corti e nei vari castelli vescovili attraverso gli atteggiamenti alquanto ambigui e riluttanti dei gastaldi vescovili. Questi uffici della Curia godono, qui in Lunigiana, d'una posizione eminente e privilegiata nell'interno dei distretti affidati alle loro cure (3). Sappiamo che i gastaldi, non solo pronunziavano sentenze in certe cause non riservate al tribunale vescovile, o concedevano carte di livello, o nominavano i « saltari » (4), ma avevano pure facoltà di vendere, permutare e pignorare gli uomini dei « massi » (5); ricevevano giuramento di fedeltà per feudi concessi dal Vescovo (6); collaboravano con i consoli dei borghi a raccogliere e custodire i redditi della Curia (7), in attesa di entrare a far parte, nel secolo XIII°, dei collegi consolari (8). Ed

(1) Cod. Pel. n. 226.

(2) Cod. Pel. n. 227.

(3) Cod. Pel. ediz. del Lupo Gentile, nota al n. 370.

(4) Cod. Pel. n. 263.

(5) Cod. Pel. n. 234.

(6) Cod. Pel. n. 533.

(7) Cod. Pel. n. 102.

(8) Vol. PE, Lunigiana Medioevale, pag. 297.

ogni qualvolta il Vescovo trattasse direttamente con i soggetti, a riguardo della posizione personale dei medesimi, si faceva espressa menzione degli obblighi cui avrebbero o non avrebbero dovuto più sottostare per il futuro verso il Vescovo ed i suoi nunzi e « *quam maxime* » il gastaldo (1).

Nel disbrigo dei vari negozi citati, alcun dei quali d' un certo rilievo, poté esservi concorrenza d' ufficio con i vicedomini. E soltanto, ripeto a cominciare dagli ultimissimi anni del secolo XII° vediamo i vicedomini agire da *consiliatores* nella redazione e pubblicazione delle costituzioni vescovili, entrare nei collegi arbitrali che devono appianare le contese del Vescovo con gli uomini del vescovado o con signori feudatari (mentre ancora nel 1181 figura arbitro un Ventura da Sarzana), o prender possesso di castelli etc. (2).

Una distinzione ben netta delle competenze di questi due ordini di funzionari vescovili — vicedomini e gastaldi —, sorti in epoche diverse e con finalità affatto dissimili, è assai difficile a tracciare, ove si voglia prescindere dal criterio territoriale che da solo non può costituire elemento definitivo. Non esiste, in altre parole, una chiara differenza nel « *qualiter* ». Vi è sì, nell' epoca che consideriamo, un elemento differenziale importantissimo, in quanto il carattere ereditario e consortile del vicedominato si contrappone al carattere prettamente personale, elettivo e temporaneo del gastaldionato. Ma questi non sono che gli aspetti esteriori e transeunti che gli istituti ci presentano nel periodo in esame, e non si prestano certo ad una giuridica definizione.

Resta il fatto che i vicedomini, pur avendo sin dagli inizi diritto di priorità sui gastaldi e sugli altri minori ufficiali della Curia, rimangono, per così dire, in ombra durante parecchi decenni.

FERRUCCIO SASSI

(1) *Cod. Pel.* n. 239.

(2) VOLPE, *Lunig. Medioev.*, p. 127-8, 293-4.